

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Dott.ssa Patrizia Macrì

LA SICUREZZA SUL LAVORO: GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

PREMESSA

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è un tema molto delicato che il Legislatore Italiano ha più volte cercato di affrontare, prima in maniera piuttosto frammentaria, poi ponendo mano all'intera legislazione prodotta nel corso degli anni, per raggrupparla e migliorarla grazie al D.lgs. 81/2008 che, proprio per la completezza dell'argomento trattato, ha preso il nome di **Testo Unico sulla sicurezza**. Tuttavia anche il Testo Unico è stato giudicato insoddisfacente sotto alcuni punti di vista, tanto da rendere necessario un ulteriore sforzo nella direzione tracciata con la redazione del Testo Unico stesso, dando vita al decreto correttivo del Testo Unico (D.lgs. 03 agosto 2009 n. 106) con il quale l'Italia ha completato il disegno di riforma che aveva iniziato a modellare già dal 2007, dotandosi di una legislazione moderna ma soprattutto uniforme su tutto il territorio nazionale ed equiparandosi, al contempo, agli standard normativi internazionali ed europei.

LA PREVENZIONE

Il D.lgs. 106/2009, e prima ancora il D.lgs. 81/2008, punta la propria attenzione in particolar modo sul concetto di “prevenzione” riprendendo molti dei concetti già espressi all’interno della legge 626/1994, ma privilegiando l’adozione di misure condivise da Amministrazioni e Parti Sociali identificabili nella formazione e nell’informazione nonché nella qualificazione delle imprese e nella semplificazione degli adempimenti burocratici e non fossilizzandosi esclusivamente su di un approccio sanzionatorio e repressivo come verificatosi in passato. Dalla superata legge 626 del 1994, infatti, il nuovo decreto di riforma, prende tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda che hanno come conseguenza diretta la partecipazione e la cooperazione del datore di lavoro e del lavoratore nell’adozione degli adempimenti e delle misure volte a garantire la protezione e la prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. All’interno dell’azienda diventa pertanto figura preponderante in tema di prevenzione e sicurezza il datore di lavoro sul quale ricade l’obbligo di assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge e quello di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività possano comportare un rischio per i lavoratori chiamati a svolgere tale attività i quali, in questo contesto, sono privi di responsabilità in quanto il potere organizzativo dell’attività lavorativa spetta al datore di lavoro. In altre parole l’obbligo di prevenire i rischi ricade sul datore di lavoro perché è quest’ultimo che organizza le modalità operative secondo cui i lavoratori dovranno portare a termine la prestazione non avendo, in questo campo, i lavoratori alcun diritto di iniziativa; pertanto nel momento in cui il datore di lavoro detta le modalità operative secondo cui la prestazione deve essere eseguita ha anche l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei propri dipendenti eliminando, o quanto

meno cercando di limitare al minimo, i rischi che possano arrecare danno ai lavoratori. Tuttavia affinché il sistema di prevenzione risulti efficiente è necessaria un'effettiva collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro il cui ambito di competenza debba però essere precisamente definito dalle Pubbliche Amministrazioni.

COOPERAZIONE TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORI

La prevenzione non può essere solamente un concetto incluso in una serie di norme. Allo stesso tempo non possono essere addossate in capo al datore di lavoro tutte le responsabilità in tema di sicurezza e prevenzione. Perché tutto il meccanismo funzioni, infatti, è indispensabile che tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori siano a conoscenza e soprattutto rispettino i propri diritti e i propri doveri. In particolare:

- I lavoratori devono avere maggiore consapevolezza dei propri diritti irrinunciabili come ad esempio quello di poter lavorare in un luogo di lavoro in cui vengano rispettate tutte le norme in tema di sicurezza sul lavoro. Nel contempo, però, il lavoratore ha il dovere di partecipare attivamente alla formazione e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza e tutte le direttive dettate dal datore di lavoro proprio in tema di sicurezza.

N.B. Il lavoratore, essendo di fatto colui che presta oggettivamente la propria attività lavorativa all'interno dell'azienda, è colui che maggiormente può rendersi conto di eventuali mancanze in riferimento alla sicurezza. Per questo motivo, è lui che attraverso il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha il dovere di informare il datore di

lavoro di eventuali carenze del sistema e se è possibile apportare miglioramenti allo stesso.

- Il datore di lavoro, dal canto suo, ha il dovere di considerare la salute e la sicurezza del lavoratore con la stessa importanza con cui considera la produzione valutando i rischi che i lavoratori possono trovarsi ad affrontare nello svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso l'utilizzo di soggetti e strutture di supporto quali il Medico Competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione. Conseguentemente alla valutazione dei rischi da lavoro, il datore di lavoro dovrà poi attuare tutte le misure di prevenzione degli infortuni previsti dalla legge senza eccezione e/o ritardi.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

In base alla normativa vigente il lavoratore è uno dei soggetti tenuto all'osservanza delle norme organizzative in tema di sicurezza sul lavoro e su di lui gravano determinati obblighi. In particolare il lavoratore deve:

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

N.B. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Al pari del lavoratore, anche il datore di lavoro deve osservare degli obblighi tassativi quali:

- elaborare, custodire e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- nominare, nei casi previsti dalla legge, il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, designando il Responsabile e gli Addetti (anche esterni);
- informare i lavoratori delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza e di pronto soccorso;
- consultare il RLS;
- consegnare al RLS, su sua richiesta, il DVR;
- Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;
- Comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni;
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI;
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme, delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene e di uso dei mezzi di protezione e dei DPI;

- Munire, nell'ambito dei lavori in appalto e in subappalto, i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento;
- Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, indire la riunione periodica (almeno annuale) a cui devono partecipare il datore di lavoro, il RPSS, il RLS ed il medico competente.

IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (DVR)

Uno dei compiti di maggior rilievo che grava sul datore di lavoro è la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). La valutazione **globale e documentata** di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Inizialmente era stata prevista una deroga alla disciplina generale che permetteva ai datori di lavoro che non avevano alle proprie dipendenze più di 10 dipendenti di non elaborare il DVR presentando, al suo posto, un'autocertificazione per la valutazione dei rischi. Tale deroga era stata concessa per permettere alle piccole imprese di avere maggior tempo per adeguarsi alle nuove procedure. Il **periodo di adeguamento** inizialmente doveva terminare il 30 giugno 2012, poi era stato prorogato ulteriormente fino al **31 dicembre 2012** (con il *dl 57/2012*, convertito con la *legge 101/2012*), e infine la Legge di Stabilità aveva concesso l'ultimo slittamento al 2013, fissando come scadenza ultima "il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale" sulle procedure standardizzate. Il decreto in questione è stato emanato il 30 novembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06 dicembre 2012, entrando, pertanto, in vigore il 06 febbraio 2013. Tuttavia la formulazione con cui è stata stabilita la scadenza ultima è stata oggetto di diverse

interpretazioni anche perché il testo di legge, oltre a legare la scadenza ultima per la redazione del DVR all’emanazione del decreto sulle procedure standardizzate, aveva anche stabilito che l’utilizzo dell’autocertificazione al posto del DVR non sarebbe stato possibile oltre il 30 giugno 2013. Pertanto si è creata non poca confusione tra chi voleva fissare la scadenza ultima per l’utilizzo dell’autocertificazione al 06.05.2013 e quelli che, invece, la volevano fissare al 30.06.2013. A chiarire ogni dubbio è stato il Ministero del Lavoro, che con la nota n. 2583 del 31.01.2013 ha affermato che il testo parla della “scadenza del terzo mese successivo”, frase che significa “entro l’ultimo giorno (la scadenza) del terzo mese successivo”. Il terzo mese successivo all’entrata in vigore del decreto (febbraio 2013) è maggio, pertanto il termine entro il quale si può presentare l’autocertificazione è **il 31 maggio 2013**.

LE PROCEDURE STANDARDIZZATE

Per **procedure standardizzate** si intende il modello di riferimento sulla base del quale deve essere effettuata la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento. Tale valutazione ha lo scopo di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione in modo tale da permettere l’elaborazione di un programma di misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Le procedure standardizzate per l’elaborazione del DVR possono essere utilizzate dalle aziende che occupano non più di 10 dipendenti ma, facoltativamente, anche da imprese più grandi purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori.

N.B. Il DVR con procedure standardizzate non può però essere utilizzato dalle aziende che pur occupando fino a 10 dipendenti risultino inquadrare come aziende industriali a rischio rilevante.

Secondo la normativa non possono accedere alle procedure standardizzate:

- Centrali termoelettriche;
- Impianti ed installazioni nucleari;
- Aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi, polveri e munizioni

Le aziende che occupano fino a 50 lavoratori non possono optare per le procedure standardizzate se l'attività da loro svolta espone i lavoratori a rischi:

- Chimici;
- Biologici;
- Da atmosfere esplosive;
- Cancerogeni;
- Mutageni;
- Derivanti dall'esposizione all'amianto.

Secondo espressa previsione normativa la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) costituiscono **obbligo non delegabile del datore di lavoro**. Per poter adeguatamente assolvere al proprio compito, il datore di lavoro deve:

- Individuare i rischi per la salute che potrebbero causare infortuni e malattie professionali presenti nella propria azienda;
- definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile);

- fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l'addestramento adeguati a tutelare la salute durante l'attività lavorativa.

La procedura standardizzata ha il vantaggio di permettere alle aziende di elaborare il documento richiesto dalla normativa con la sicurezza di aver operato secondo quanto richiesto dalla normativa stessa, grazie all'utilizzo del **metodo delle c.d. check list** che consentono di valutare la presenza o meno di tutti i rischi che vengono elencati nella scheda stessa. Questa nuova procedura ha il merito di introdurre un **metodo di valutazione maggiormente oggettivo** rispetto al passato, quando la valutazione del rischio ricadeva in maniera molto più preponderante sul giudizio soggettivo di colui che operava la valutazione lasciando ampio margine alle, eventuali, contestazioni in caso di ispezione. Infine, un altro aspetto non da sottovalutare, riguarda il fatto che le procedure, proprio perché standardizzate ed in un certo senso guidate consentono all'azienda di operare la valutazione molto più velocemente, ottimizzando quindi tempi e costi, non andando, pertanto, a gravare troppo sull'azienda né per quanto riguarda il tempo sottratto al normale svolgimento dell'attività lavorativa, né per quanto riguarda i costi da sostenere per l'elaborazione del documento anche e soprattutto nel caso in cui il datore di lavoro dovesse decidere di affidarsi a consulenti esterni per l'espletamento della pratica.

REQUISITI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL DVR

Per effettuare adeguatamente la valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori compresi quelli che possono riguardare un gruppo ristretto di lavoratori che possono venire

esposti a rischi particolari, come ad esempio quelli collegati **allo stress da lavoro correlato** o ancora quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**. Il datore di lavoro deve poi tener conto dei rischi in riferimento alle differenze di genere che possono esistere da lavoratore a lavoratore, come ad esempio l'età del lavoratore, il sesso o la sua provenienza geografica o ancora la specifica tipologia contrattuale con la quale il dipendente è stato assunto. I rischi da valutare sono quelli presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui i lavoratori prestano la propria attività. Per quanto riguarda, invece, la scelta dei criteri di redazione del documento questa è lasciata nelle mani del datore di lavoro che vi provvede con obiettivi di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo tale da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali di prevenzione. Pur costituendo obbligo non delegabile del datore di lavoro, per la valutazione dei rischi e la successiva elaborazione del d.v.r. il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico Competente qualora esistenti in azienda. In particolare il medico competente deve essere nominato nel caso in cui in azienda siano presenti rischi che prevedono la sorveglianza sanitaria. Infine, nel caso in cui sia stato eletto o designato, il datore di lavoro deve tener conto anche del parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). La redazione del documento di valutazione dei rischi, a parte la scadenza del prossimo 31.05.2013, termine entro cui devono adeguarsi tutte le aziende che fino ad ora si erano avvalse della deroga che permetteva loro di presentare un'autocertificazione al posto della redazione del d.v.r., ha dei termini precisi che devono essere rispettati dal datore di lavoro per essere in regola con la normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui venga costituita una nuova impresa, il datore di lavoro deve preoccuparsi di effettuare la valutazione dei rischi immediatamente ed **elaborare il d.v.r. entro 90 giorni dalla data di inizio della**

propria attività. Una volta elaborato il d.v.r. deve essere firmato dal datore di lavoro e, cosa ancora più importante, deve avere **data certa**. Nel caso in cui in azienda sia stato nominato il Medico Competente, ovvero vi sia la presenza del R.S.P.P. o del R.L.S. la data certa può essere provata mediante la firma sul d.v.r. di una di queste figure. Il D.V.R. può essere prodotto anche su supporto informatico, e deve essere custodito dal datore di lavoro presso l'unità produttiva alla quale di riferisce la valutazione dei rischi. Deve essere consultabile, e pertanto accessibile, anche dai dirigenti, dai preposti e dai R.L.S. se presenti in azienda.

N.B. La norma impone alle aziende con meno di 10 dipendenti che si sono avvalse della possibilità di presentare un'autocertificazione per la redazione in luogo della redazione del D.V.R. di adeguarsi entro il prossimo 31.05.2013 sostituendo l'autocertificazione con la redazione del D.v.r. con procedure standardizzate. Tuttavia nel caso in cui l'azienda avesse già provveduto alla valutazione dei rischi ed elaborato il D.v.r. secondo le vecchie linee guida, non è tenuta a sostituirlo redigendo un nuovo D.v.r. con le nuove procedure anche se la nuova normativa considera corsia preferenziale la procedura standardizzata.

La rielaborazione del Documento di valutazione dei rischi si rende necessaria allor quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- modifica del ciclo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- a seguito di necessità emergenti dalla sorveglianza sanitaria;

In tutti questi casi il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato entro i 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento.

OMESSA REDAZIONE DEL D.V.R.

La normativa di riforma sulla sicurezza sul lavoro non si limita a dettare le linee guida per la valutazione e la conseguente redazione del D.v.r.. Sono infatti previste anche pesanti sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro **ometta di redigere il D.v.r.** In particolare è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o un ammenda da € 2.500,00 e € 6.400,00. La pena prevista, può, inoltre essere aumentata a 4/8 mesi nelle aziende la cui attività ricada in quelle classificate a rischio di incidente rilevante e/o con esposizione a rischi biologici, cancerogeni, mutageni e ad atmosfere esplosive. Nel caso in cui, invece, il D.v.r. sia stato redatto ma risulti incompleto in quanto, ad esempio, sia stata omessa l'indicazione delle misure ritenute idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure sulle misure da adottare e distribuire nonché dei compiti e delle responsabilità l'ammenda prevista va da € 2.000,00 ad € 4.000,00. Nel caso in cui, infine, l'omissione riguardi la valutazione di tutti i rischi ovvero l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o che richiedono adeguate capacità professionali e ancora specifica esperienza ed adeguata formazione l'ammenda va da € 1.000,00 ad € 2.000,00

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL D.V.R.¹

La redazione del Documento di Valutazione dei rischi è il risultato di un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivante da pericoli presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/2008 e smi. Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire:

- cosa può provocare lesioni o danni;
- se è possibile eliminare i pericoli;
- quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi che non è possibile eliminare

Sulla base delle disposizioni contenute nelle norme dei vari titoli del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 il datore di lavoro dell'impresa procede allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi alla compilazione del documento finale secondo le modalità contenute nell'art. 29 del citato decreto.

La stesura del documento è utilizzata come base per:

- trasmettere informazioni alle persone interessate:
 - lavoratori;
 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata;
- provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi

¹ Le linee guide e le tabelle di riferimento sono state realizzate dal Comitato Regionale di coordinamento delle attività

Il D.v.r. è articolato nelle seguenti sezioni:

- **anagrafica dell'azienda e dati identificativi delle figure della prevenzione** (Tab. 1 e 2)

In questa sezione deve essere riportata la descrizione dei dati identificativi dell'azienda e deve essere riportata la data di redazione e la firma del Datore di Lavoro. Ricordiamo che la data certa di redazione può essere attestata anche con firma del R.S.S.P., del R.L.S., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato.

- **l'organigramma e funzionigramma della prevenzione** (Tab. 3)

In questa sezione sono riportate con uno schema grafico, le funzioni aziendali per la sicurezza sul lavoro, con evidenza delle relative dipendenze gerarchiche. Nello specifico, devono essere evidenziate le posizioni nominative di: datore di lavoro e/o altri soggetti aventi specifiche e documentate deleghe in materia di sicurezza, dirigenti con le relative funzioni per la sicurezza, preposti, funzioni di staff (SPP, Medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso) e RLS.

- **Descrizione dell'attività, dell'ambiente di lavoro e del ciclo produttivo** (Tab. 4)

In questa sezione deve essere riportata la descrizione del ciclo produttivo, delle attività svolte e degli ambienti di lavoro o dei reparti sia interni che esterni utilizzati dal personale dell'azienda, allegando la pianta dell'azienda con lay-out

- **Descrizione delle fasi di lavoro con le relative risorse umane strumentali ed i materiali e sostanze e prodotti utilizzati;**

Per ogni ambiente e/o reparto è necessario descrivere le relative fasi di lavoro/attività, il numero e la mansione degli addetti rispetto alle quali condurre

di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Veneto

il processo di identificazione dei pericoli. E' utile che tale sezione comprenda per ogni fase:

- l'elenco di impianti, macchine e attrezzature;
- i materiali utilizzati (materie prime, semilavorati – compresi sostanze e preparati pericolosi - prodotti finiti, rifiuti).
- **Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza**

In questa sezione devono essere valutati i rischi, sia nelle normali situazioni di lavoro, sia nelle situazioni che si verificano in modo non continuativo (es. manutenzione, pulizia ecc.), oltre che in quelle anomale e di emergenza. Devono inoltre essere indicati i documenti utilizzati o prodotti (certificazioni di conformità, eventuali misure strumentali ecc.) nel processo di valutazione. Per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate le liste di controllo appositamente predisposte ed allegate al d.v.r. stesso quale guida per l'autoverifica dei singoli aspetti che devono essere oggetto di attenzione nella valutazione dei principali rischi. In caso di assenza di un fattore di rischio la lista di controllo non va utilizzata, e deve esserne data evidenza nell'apposita colonna del paragrafo "elenco dei rischi normati". Nell'utilizzare le liste di controllo devono essere presi in considerazione unicamente i punti di attenzione che corrispondono a situazioni e alle condizioni presenti all'interno dell'azienda. Gli esiti della valutazione dei singoli rischi devono essere riportati nel d.v.r.

- **indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate** e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della valutazione ;

In questa sezione deve essere riportato il dettaglio dell'elenco delle mansioni presenti all'interno dell'azienda associando a ciascuna mansione, i rischi correlati, i Dispositivi di Protezione Individuale (con dettaglio di tipologia e caratteristiche tecniche), e gli accertamenti sanitari da condurre in via preventiva/periodica, ove dovuti. Dovrà inoltre essere allegato (se necessario) il

protocollo di sorveglianza sanitaria e deve contenere i risultati del monitoraggio biologico ai sensi dell'art. 229, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 (rischio chimico).

Per la compilazione di questa sezione che deve avvenire dopo aver eseguito la valutazione dei rischi viene coinvolto anche il medico competente.

- **Indicazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare** per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

In questa sezione devono essere indicate le azioni che il datore di lavoro intende attuare per assicurare e mantenere nel tempo i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati. Il piano deve contenere il programma per la realizzazione delle misure, comprensivo delle procedure per la loro attuazione e l'identificazione delle figure aziendali incaricate.

Il programma quindi riporta in dettaglio:

- 1) tempi di realizzazione, individuati attraverso una priorità di rischio;
- 2) ruoli dell'organizzazione incaricati dell'attuazione, individuati per nominativo o per ruolo ricoperto;
- 3) modalità di realizzazione/procedure, individuate con una semplice e breve descrizione del "come" saranno realizzate;
- 4) previsione di una verifica della realizzazione delle misure programmate e delle persone incaricate ad effettuare la verifica.

Nell'individuazione dei tempi di attuazione e delle priorità degli interventi il datore di lavoro deve prendere in considerazione l'entità del rischio corrispondente alla mancata attuazione di quelle misure.

- **Valutazioni tecniche, strumentali e altri documenti di legge**

Nella presente sezione vanno elencati i documenti e le certificazioni essenziali come risultanti dall'analisi di rischio effettuata sulla base delle liste di controllo utilizzate (ad esempio: relazioni tecniche inerenti la valutazione di rumore, vibrazioni, esposizione a sostanze e preparati pericolosi, movimentazione manuale



dei carichi, schede di sicurezza, dichiarazioni di conformità degli impianti, certificato di prevenzione incendi, verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di messa a terra, ecc).

Tab. 1- Anagrafica dell'azienda

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
(Artt. 17,28,29 D.Lgs. n. 81/2008)

ANAGRAFICA AZIENDA

NOME :

Sede legale.....

Unità locale.....

Data:


Firme:

Il datore di lavoro	Nome	Firma
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Nome	Firma
Il Medico Competente	Nome	Firma
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Nome	Firma

Tab. 2 - Dati identificativi delle figure della prevenzione

DATORE DI LAVORO	Nome e Cognome	
RSPP (se diverso dal Datore di lavoro)	Nome e Cognome Nominato il	gg/mm/aaaa
RLS/RLST	Nome e Cognome	Eletto / designato il gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Eletto / designato il gg/mm/aaaa
	Nome e Cognome	Eletto / designato il gg/mm/aaaa
MEDICO COMPETENTE	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
ADDETTI ALLE EMERGENZE	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
	Nome e Cognome gg/mm/aaaa	Nominato il
DIRIGENTI	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
PREPOSTI	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
	Nome e Cognome	
LAVORATORI ²	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale
	Nome e Cognome	Mansione principale

² Per i lavoratori a chiamata e/o occasionali si rimanda al registro presenze del datore di lavoro



Tab. 4 - Descrizione delle attività, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma degli interventi

Nota metodologica: per procedere alla Valutazione dei Rischi ed alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione è opportuno seguire il seguente procedimento:

- 1) riportare, ove possibile, la pianta dell'azienda o del singolo reparto;
- 2) esaminare ciascun ambiente/reparto di lavoro ed individuare i pericoli e i rischi presenti, utilizzando le liste di controllo allegate
- 3) riportare le misure di prevenzione che il datore di lavoro ritiene necessario attuare per eliminare o ridurre i rischi individuati, utilizzando le liste di controllo

Pianta dell'azienda/reparto con lay-out



2 - Valutazione dei rischi e indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare:

2.1- Descrizione di ogni ambiente di lavoro/reparto con le caratteristiche igienico-strutturali

2.2 - Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare, utilizzando le liste di controllo

Il processo di lavorazione si svolge in vari ambienti/reparti di lavoro ed è caratterizzato da cicli per i quali è necessario descrivere le fasi/attività di lavoro e per ciascuna, elencare:

- il numero di lavoratori che vi operano e la relativa mansione
- le attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili, mezzi di trasporto) utilizzate;
- le materie prime, i semilavorati e le sostanze impiegati;
- le sostanze prodotte e gli scarti di lavorazione;
- i rischi;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare.

2.3 - Criteri adottati per la quantificazione del rischio

Nel DVR deve essere indicato il criterio utilizzato per determinare l'entità del rischio partendo dall'analisi dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali verificatesi in azienda nell'ultimo triennio e, qualora possibile, degli incidenti ed dei comportamenti pericolosi rilevati.

Per la definizione dei criteri dovranno essere tenuti in considerazione tutti gli elementi che possono concorrere a determinare un rischio per la salute e/o di infortunio quali ad esempio numerosità delle macchine/attrezzature, quantità e pericolosità delle sostanze utilizzate, ecc..

Il criterio può essere di tipo qualitativo (es. rischio basso/ medio / alto) e/o quantitativo (es. calcolo matematico) inteso come combinazione della probabilità di accadimento dell'evento (es. eccezionale, frequente, ...) e della gravità del danno (gravità della lesione che il lavoratore può subire).

TABELLA 5

Ambiente/Reparto:

2.1- Descrizione dell'ambiente/reparto con le caratteristiche igienico - strutturali (viabilità, ventilazione, illuminazione ecc.).
.....

2.2 - Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare:

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI				3. VALUTAZIONE DEI RISCHI		4. PROGRAMMA INTERVENTI				5. DOCUMENTAZIONE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Fase/ Attività	Mansioni N. Addetti	Attrezzature di lavoro - produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati	Rischi per la salute e la sicurezza	Misure di prevenzione e protezione ATTUATE	Misure di prevenzione e protezione DA ATTUARE	Tempi / scadenza	Procedure per attuazione delle misure	Incaricati dell'attuazione e controllo	Documentazione

Elenco dei rischi normati, riferimenti normativi e liste di controllo.

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
Luoghi di lavoro (al chiuso, all'aperto)	<i>Stabilità e solidità delle strutture</i>		D. Lgs. 81/08
	<i>Altezza, cubatura, superficie</i>		D. Lgs. 81/08 Normativa vigente locale
	<i>Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, ecc.</i>		D. Lgs. 81/08
	<i>Vie di circolazione interne ed esterne utilizzate per raggiungere il posto di lavoro</i>		D. Lgs. 81/08
	<i>Vie ed uscite di emergenza</i>		D. Lgs. 81/08 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi D. Lgs. 139/2006
	<i>Porte e portoni</i>		D. Lgs. 81/08 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi D. Lgs. 139/2006
	<i>Scale</i>		D. Lgs. 81/08 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi D. Lgs. 139/2006
	<i>Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni</i>		D. Lgs. 81/08
	<i>microclima</i>		D. Lgs. 81/08

Rischio/elementi di valutazione		Presenza Rischio si/ no	Riferimento Legislativo
Luoghi di lavoro (al chiuso, all'aperto)	<i>Illuminazione naturale e artificiale</i>		D.Lgs. 81/08 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi D.Lgs. 139/2006
	<i>Locali di riposo e refezione</i>		D.Lgs. 81/08 Normativa vigente locale
	<i>Spogliatoi e armadi per il vestiario</i>		D.Lgs. 81/08 Normativa vigente locale
	<i>Servizi igienico assistenziali</i>		D.Lgs. 81/08 Normativa vigente locale
	<i>Dormitori</i>		D.Lgs. 81/08 Normativa vigente locale DM 10.03.1998 D.Lgs. 139/2006 DPR 151/2011
	<i>Aziende agricole</i>		D.Lgs. 81/08
AMBIENTI CONFINATI O A SOSPETTO RISCHIO DI INQUINAMENTO	<i>VASCHE, SILOS TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, ECC. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi</i>		D. Lgs. 81/08 DM 10.03.1998 D.Lgs.139/2006 DPR 177/2011
LAVORI QUOTA IN	<i>ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA PIATTAFORME ELEVABILI, ECC.)</i>		D. Lgs. 81/08

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
IMPIANTI SERVIZIO	<i>IMPIANTI ELETTRICI (CABINE DI TRASFORMAZIONE; GRUPPI ELETTROGENI, SISTEMI FOTOVOLTAICI, GRUPPI DI CONTINUITÀ, ECC.)</i>		D.Lgs. 81/08 DM 37/08 D.Lgs. 626/96 DPR 462/01 DM 13.07.2011 DM 10.03.1998 Regole tecniche di prevenzione incendi D. Lgs. 139/2006
	<i>IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, IMPIANTI ELETTRONICI ALIMENTATI CON VALORI DI TENSIONE FINO A 50V IN CORRENTE ALTERNATA E 120V IN CORRENTE CONTINUA)</i>		D. Lgs. 81/08 (Titolo III Capo III) DM 37/08 D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
	<i>Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione</i>		D.lgs 81/08 DM 37/08 D.Lgs 17/10 D.M. 01/12/1975 DPR 412/93 DM 17/03/03 D.lgs 311/06 D.Lgs. 93/00 DM 329/04 DPR 661/96 DM 12/04/1996 DM 28/04/2005 DM 10/03/98 RD 9/01/ 1927
	<i>Impianti idrici e sanitari</i>		D.Lgs. 81/08 DM 37/08 D.Lgs 93/00
	<i>Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas</i>		D.Lgs 81/08 DM 37/08 Legge n. 1083 del 1971 D.Lgs. 93/00 DM 329/04 Regole tecniche di prevenzione incendi
	<i>Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)</i>		D.Lgs. 81/08 DM 37/08 DPR 162/99 D.Lgs 17/10 DM 15/09/2005

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
Attrezzature di lavoro - IMPIANTI DI PRODUZIONE, APPARECCHI E MACCHINARI FISSI	<i>Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti)</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 17/2010 D.Lgs. 93/2000 DM 329/2004
	<i>Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) D.Lgs. 17/2010 D.Lgs. 93/00 DM 329/04 DM 12/04/1996 DM 28/04/2005 D.Lgs 8/3/2006
	<i>Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs 17/2010
	<i>Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, elevatori a nastro, nastri trasportatori, robot manipolatori, ecc)</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs 17/2010

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
Attrezzature di lavoro - <i>Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi</i>	<i>Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96 D.Lgs. 17/2010
	<i>Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica</i>		DM 31/07/1934 DM 19/03/1990 DM 12 /09/2003
	<i>Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale)</i>		Legge 179/2002 D.lgs 132/1992 DM n.280/1987, DM 29/11/2002 DM 31/07/ 1934
	<i>Distributori di metano</i>		DM 24/05/2002
	<i>Serbatoi di GPL Distributori di GPL</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs 93/00 DM 329/04 Legge n.10 del 26/02/2011 DM 13/10/1994 DM 14/05/2004 DPR 24/10/2003 n. 340 e smi

Rischio/elementi di valutazione	Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
ATTREZZATURE DI LAVORO - <i>Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori) Apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96
<i>APPARECCHI E DISPOSITIVI ELETTRICI O AD AZIONAMENTO NON MANUALE TRASPORTABILI, PORTATILI.</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96 D.Lgs. 17/2010
<i>APPARECCHI TERMICI TRASPORTABILI</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96 DM 10/03/98 D.Lgs. 8/3/2006 Regole tecniche di p.i. applicabili
<i>APPARECCHI TERMICI TRASPORTABILI</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96 D.Lgs. 17/2010
<i>ATTREZZATURE IN PRESSIONE TRASPORTABILI</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96 D.Lgs. 17/2010 DPR 661/96
<i>Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96
<i>Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
ATTREZZATURE DI LAVORO - APPARECCHI E DISPOSITIVI ELETTRICI O AD AZIONAMENTO NON MANUALE TRASPORTABILI, PORTATILI. APPARECCHI TERMICI TRASPORTABILI ATTREZZATURE IN PRESSIONE TRASPORTABILI	Gruppi elettrogeni trasportabili		D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 626/96 D.Lgs. 17/2010 DM 13/07/2011
	Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.)		D.Lgs 81/08 D.Lgs 626/96 D.Lgs 17/2010 D.Lgs 93/2000 D.Lgs 23/2002
	Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.)		D.Lgs 81/08 D.Lgs 37/2010
	Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.)		D.Lgs 81/08 DM 110/2011
Attrezzature di lavoro - ALTRE ATTREZZATURE A MOTORE	Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc.)		D.Lgs 81/08 D.Lgs 17/2010
	Macchine agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.)		D.Lgs 81/08 DM 19/11/2004 D.Lgs 17/2010
	Carrelli industriali (Muletti, ecc.)		D.Lgs 81/08 D.Lgs 626/96 D.Lgs 17/2010
	Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)		D.Lgs 30 aprile 1992 D.Lgs. 35/2010,
	Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.)		D.Lgs. 30 aprile 1992

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
Attrezzature di lavoro - Utensili manuali	<i>Martello, pinza, taglierino, trapano manuale, piccone, ecc.</i>		D.Lgs 81/08
Scariche atmosferiche	<i>Scariche atmosferiche</i>		D.Lgs. 81/08 DM 37/08 DPR 462/01
Lavoro al videoterminale	<i>Lavoro al videoterminale</i>		D.Lgs. 81/08
Agenti fisici	<i>Rumore</i>		D.Lgs. 81/08
	<i>Vibrazioni</i>		D.Lgs. 81/08
	<i>Campi elettromagnetici</i>		D.Lgs. 81/08
	<i>Radiazioni ottiche artificiali</i>		D.Lgs. 81/08
	<i>Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche</i>		D.Lgs. 81/08
Radiazioni ionizzanti	<i>Raggi alfa, beta, gamma</i>		D.Lgs. 230/95
Sostanze pericolose	<i>Agenti chimici (comprese le polveri)</i>		D.Lgs. 81/08 RD 6/5/1940
	<i>Agenti cancerogeni e mutageni</i>		D.Lgs. 81/08
	<i>Amianto</i>		D.Lgs. 81/08
Agenti biologici	<i>Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti</i>		D.Lgs. 81/08
Atmosfere esplosive	<i>Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)</i>		D.Lgs. 81/08

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
Incendio	<i>Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08 D.M. 10 marzo 1998 D. Lgs 8/3/2006 n. 139 Regole tecniche di p.i. DPR 151/2011
Altre emergenze	<i>Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.</i>		D.Lgs. 81/08
Fattori organizzativi	<i>Stress lavoro-correlato</i>		D.Lgs. 81/08 Accordo europeo 8 ottobre 2004 Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010
Condizioni di lavoro particolari	<i>Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche</i>		D.Lgs. 81/08
Pericoli connessi all'interazione con persone	<i>Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di vigilanza in genere, ecc.)</i>		D.Lgs. 81/08
Pericoli connessi all'interazione con animali	<i>Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei mattatoi, stabulari, ecc.</i>		D.Lgs. 81/08
Movimentazione manuale dei carichi	<i>Posture incongrue</i>		D.Lgs. 81/08
	<i>Movimenti ripetitivi</i>		D.Lgs. 81/08 s
	<i>Sollevamento e spostamento di carichi</i>		D.Lgs. 81/08
Lavori sotto tensione	<i>Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)</i>		D.Lgs. 81/08

Rischio/elementi di valutazione		Presenza rischio si/no	Riferimento Legislativo
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	<i>Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici</i>		D.Lgs. 81/08
Lavoratrici madri			Art. 28 D. Lgs. 81/08
FORMAZIONE E INFORMAZIONE			D.Lgs. 81/08 art. 36/37
SORVEGLIANZA SANITARIA			Art. 41 D.Lgs. 81/08
DPI			Capo II Titolo III
ALTRO			

Dott.ssa Patrizia Macri

studiotributariomacri@gmail.com

17 Maggio 2013